

1. *La cultura giuridica nella formazione di Dante*

La presenza di notazioni, argomentazioni e riflessioni di ordine giuridico nelle opere di Dante (a partire dalla *Monarchia*, ma non solo) è indubbia e più volte sottolineata. Valga solo ricordare che Hans Kelsen ha dedicato il suo studio di esordio proprio a Dante¹, e in esso ha ravvisato nella *Monarchia* un'opera di diritto pubblico. In altri termini per Kelsen Dante era un *Gelehrter*, cioè uno studioso di diritto pubblico, che scriveva un'opera scientifica². È vero – come tanti hanno osservato – che Dante non risulta abbia seguito specifici studi giuridici. Tuttavia, nel suo percorso formativo e in genere nel suo percorso di vita non sono mancati contatti e interlocuzioni con il mondo giuridico, sì da assimilarne nozioni e concetti. Basti pensare al suo essere stato allievo di Brunetto Latini (Dante vedeva difatti in lui la «cara e buona imagine paterna»: Inf., XV, 83 e di rimando Brunetto definisce Dante a più riprese «figliuol mio»: Inf., XV, 31 e 37), notaio e magistrato, traduttore dell'*Etica* di Aristotele e della *Retorica* di Cicerone, nonché al suo intenso rapporto con Cino da Pistoia, considerato il maestro del grandissimo giurista Bartolo da Sassofer-

rato. Aggiungasi sia l'esperienza pratica di Dante nel governo di Firenze e i plurimi ruoli ivi assunti, sino a far parte dei Priori, all'epoca massimo organismo del governo della città, sia le sue personali vicende giudiziarie che di necessità l'hanno indotto a misurarsi con la sfera del diritto. Ma soprattutto va tenuto presente che Dante si nutriva di studi filosofici e teologici. È sicuro anzitutto il suo apprendistato filosofico presso gli *Studia* di Santa Maria Novella, dei Domenicani, e di Santa Croce, dei Frati Minori. Ed è altrettanto sicura la sua ampia conoscenza delle dottrine filosofiche e teologiche, del resto di continuo evocate anche nella *Commedia*, e confermate tra l'altro da quanto ebbe a scrivere Boccaccio nel suo *Trattatello in laude di Dante*: «E acciocché che niuna parte di filosofia non venuta da lui rimanesse, nelle profondità altissime della teologia con acuto ingegno si mise»³.

E di converso all'epoca vi era feconda interazione tra pensiero teologico, pensiero filosofico e pensiero giuridico. Ed infatti è stato autorevolmente osservato da P. Grossi⁴ come i glossatori facessero largo uso, per dar fondamento alla loro innovativa costruzione tecnica, degli strumenti – particolarmente di indole logica – che la cultura filosofica offriva. Il che è ben com-

prensibile ove si consideri l'unità di ispirazione che in quel periodo caratterizzava le manifestazioni più elevate del pensiero: attratto e innervato dai grandi filosofi greci, dalla cultura latina, dalla altissima speculazione di teologi, dalla fede cristiana. Come pure era diffusa la interazione tra diritto e letteratura, attesi i reciproci influssi e talvolta la capacità di muoversi in entrambi i campi⁵.

2. *La Monarchia: uno studio di "diritto pubblico"*

Fatto è che l'ideale politico di Dante, e in particolare l'ideale imperiale, ovvero di un regno universale che perpetua il nome di Roma finalizzato ad assicurare pace e giustizia in terra, si è tradotto in costruzioni pubblicistiche. Tanto che da parte dello studioso che più di tutti ha indagato i percorsi e i profili giuridici riscontrabili nell'opera di Dante si è giunti alla conclusione, allineata al pensiero di Kelsen, per cui la *Monarchia* ha da essere qualificata come «un'opera di diritto pubblico, una monografia di scienza giuridica»⁶. Sulla stessa lunghezza d'onda è stato osservato da un autorevole costituzionalista «che il pensiero dantesco sulla forma delle istituzioni, concentrato nella *Mo-*